

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 05/03/2024, _ e _ in qualità di soci al 16,66% ciascuno della _ s.r.l., agivano in giudizio avverso detta società chiedendone la condanna all'ostensione di tutta la documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 2476 co.2 c.c.

A fondamento del ricorso i _ deducevano di aver reiteratamente richiesto di poter visionare la documentazione amministrativa della società, ricevendo, soltanto all'esito di molteplici solleciti, risposte elusive da parte della resistente.

Ne sarebbe scaturita la necessità di introdurre il presente giudizio, al fine di ottenere un provvedimento di condanna a tutela del loro diritto di ispezione, disciplinato dall'art. 2476 co.2 c.c.

Si costituiva la resistente rappresentando che la documentazione da ultimo richiesta dai ricorrenti con e-mail del 04/12/2023 sarebbe stata loro consegnata via e-mail in data 06/03/2024, dunque antecedentemente alla notifica del ricorso.

Il ritardo nella consegna sarebbe dipeso dall'avvicendamento di due professionisti nella tenuta della contabilità, all'esito del quale il dottore commercialista subentrato avrebbe avuto la necessità di ricostruire preventivamente l'intera contabilità relativa all'anno 2022.

Ad, ogni modo, attesa la sopravvenuta consegna della documentazione richiesta, la resistente chiedeva in via subordinata che fosse dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.

L'art. 2476, c. 2 c.c. attribuisce il diritto di informazione sulla gestione e di accesso ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione della società sul solo presupposto della qualifica di socio non amministratore in capo al richiedente. Detto diritto, strumentale all'esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell'interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede (cfr. per tutte, Trib. Roma 20.01.2020).

Nel caso di specie, non è contestata la titolarità del diritto di informazione in capo ai ricorrenti.

È inoltre pacifico che questi si siano attivati chiedendo, per tramite di un professionista incaricato, di poter esercitare detto diritto e che, quantomeno alla data di deposito del ricorso, gli stessi non avessero ancora avuto accesso ad alcun documento amministrativo della società.

In particolare, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti si evince che:

- nelle date 26/09/2022 (doc. 4 ricorrenti) e 02/02/2023 (doc. 2 ricorrenti) _ aveva richiesto di poter visionare la documentazione amministrativa della società e di estrarne copia, invitando a tal fine la società a fissare una data ed un orario per l'espletamento dei relativi adempimenti;
- seguiva una prima replica da parte della società datata 04/04/2023 (doc. 2 resistente) a mezzo della quale si eccepeva la strumentalità della richiesta di accesso alla documentazione societaria, in quanto avente ad oggetto documenti alla cui formazione aveva provveduto la stessa _, la quale avrebbe in passato intrattenuto personalmente i rapporti con i clienti ed i fornitori;
- decorsi circa sei mesi, con mail del 04/10/2023 (doc. 3 ricorrenti), la _ reiterava la richiesta di esibizione della documentazione chiedendo la fissazione di una data e di un orario per l'espletamento dei relativi adempimenti;
- detta richiesta veniva riscontrata dalla società in data 17/10/2023 a mezzo di una missiva nella quale si confermava "la piena disponibilità sia dell'amministratrice, sia del professionista incaricato dalla stessa" a dare seguito all'istanza di accesso;
- a detta e-mail non faceva seguito l'indicazione di alcuna data, pertanto la _ tornava a chiedere di poter visionare la documentazione societaria, stavolta interpellando direttamente il nuovo tenentario

delle scritture contabili, al quale veniva richiesto di poter visionare determinati documenti, specificamente indicati con la e-mail del 04/12/2023 (doc. 6 ricorrenti);

- a causa dell'inerzia del professionista, seguiva un ulteriore sollecito in data 01/02/2024;
- dette richieste venivano riscontrate in data 01/02/2024 a mezzo di una e-mail con la quale si chiedeva di indirizzare al legale rappresentante della società le istanze di accesso agli atti;
- il giorno seguente la _ rappresentava al predetto professionista di aver già ricevuto l'autorizzazione del legale rappresentante della società;
- ciononostante, alla data del 05/03/2024 - data di deposito del ricorso - nessuna documentazione risultava essere stata consegnata alla _.

Soltanto in data 06/03/2024 (doc. 3 di parte resistente), la società provvedeva all'invio della sola documentazione da ultimo richiesta dalla _ con email del 04/12/2023.

All'udienza di prima comparizione i ricorrenti, preso atto di tale adempimento, insistevano per l'accoglimento del ricorso, in quanto a tutt'oggi agli stessi non sarebbe stato consentito di esaminare tutta la documentazione amministrativa e contabile ulteriore rispetto a quella allegata alla e-mail del 06/03/2024.

Orbene, alla luce di questa breve ricostruzione degli eventi che hanno preceduto l'introduzione del presente giudizio, osserva il Collegio che, avendo i ricorrenti chiesto con l'atto introduttivo del presente giudizio che fosse ordinato alla società di consentire loro l'esame dell'intera documentazione societaria, la consegna parziale della stessa non ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Nel merito, la domanda formulata dai ricorrenti, da intendersi limitata alla sola documentazione amministrativa ulteriore rispetto a quella già ricevuta, deve trovare accoglimento, avendo la stessa resistente riconosciuto il diritto dei primi ad ottenerne l'esibizione e ad estrarre copia della stessa.

A tal riguardo, giova precisare che la prima richiesta di accesso alla documentazione societaria risaliva al 26/09/2022 ed aveva ad oggetto l'intera "documentazione sociale contabile e amministrativa della _s.r.l.". A distanza di oltre un anno e mezzo, alla data di presentazione del ricorso, né detta richiesta - né quelle più dettagliate formulate successivamente dalla socia _ - erano state puntualmente soddisfatte.

Un ritardo tanto grave non può trovare giustificazione nelle generiche esigenze organizzative addotte dalla resistente in concomitanza con la sostituzione del commercialista di fiducia; specie ove si consideri che trattasi di un adempimento che, per sua natura, non può giustificare il diniego del diritto di ispezione dei soci per un lasso di tempo addirittura superiore a quello di un intero esercizio.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di dover operare un distinguo tra le posizioni di _ e _, atteso che al momento dell'introduzione del giudizio soltanto la prima aveva infruttuosamente richiesto l'esibizione della documentazione societaria.

Pertanto, richiamata la già appurata illegittimità dell'inerzia assunta dalla resistente a fronte delle predette richieste, si impone la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite sostenute da _.

Di contro, in relazione a _, ferma la fondatezza nel merito della pretesa azionata con il ricorso, si ritiene rispondente a giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, dato che, per un verso, la _ s.r.l. non aveva ricevuto da parte del ricorrente alcuna richiesta di accesso alla documentazione societaria antecedentemente alla notifica del ricorso e che, per altro verso, detta resistente, in pendenza di giudizio, non ha comunque inteso dare corso alla legittima richiesta formulata dal _.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma così provvede:

I. condanna la _ s.r.l., in persona del l.r.p.t., a consentire a _ e a _, anche tramite professionista di fiducia, la consultazione e/o l'estrazione in copia a proprie spese dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione;

II. condanna la _ s.r.l. alla rifusione in favore di _ delle spese di lite, che liquida in Euro 5.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

III. compensa integralmente le spese di lite tra _ e la _ s.r.l.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 11 dicembre 2024.